

INFORMATIVA SULL'AVVIO DEL CONTRATTO IN COSTANZA DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Con la presente informativa il FORNITORE segnala al cliente DOMESTICO CHE:

1. qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;
2. nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e che, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al venditore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi: qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela di cui all'art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi e gli importi previsti dall'art. 4 delle CGF fino al momento della cessazione della fornitura;
3. la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo venditore rispetto alle normali tempistiche previste;
4. nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:
 - i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;
 - ii. essere avviata dal venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;
5. nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale venditore, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.